



Comune di PIETRAPERZIA

Libero Consorzio Comunale di Enna

protocollo n.29 del 03/07/2026
pubblicazione n. del

ORDINANZA DEL SINDACO Nr. 29 del 03/07/2026

Oggetto: ORARIO PUBBLICI ESERCIZI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO E SVAGO DURANTE TUTTO L'ANNO E MODALITÀ DI MESCITA E SOMMINISTRAZIONE BEVANDE DI ASPORTO.

Viste e richiamate le ordinanze sindacali n. 18 del 21/06/2024 e n. 15 del 21/02/2025 aventi entrambe ad oggetto: "*Orari per l'intrattenimento musicale e somministrazioni bevande in bottiglie e lattine*" con la quale, per le motivazioni in essa contenute, si è stabilito che i titolari di pubblici esercizi nel **periodo estivo** possono svolgere attività di intrattenimento e svago fino alle ore 02.00 nelle giornate dei venerdì, sabato e pre-festivi in genere nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre, nonché nei giorni 15 e 16 Agosto e alle ore 00.30 per i restanti giorni dei mesi di Luglio e Agosto.

Considerato che, ai sensi dell'art. 31 del D.L. del 6 dicembre 2011, conv. L. n. 214/2011, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono svolgere la propria attività senza alcun vincolo di orario e senza l'obbligo di chiusura festiva o infrasettimanale;

Ritenuto che, in ossequio al principio di semplificazione si ritiene opportuno adottare apposito provvedimento che uniformi l'orario dei pubblici esercizi per lo svolgimento di attività di intrattenimento e svago durante l'anno, con lo scopo di salvaguardare la salute e il riposo dei cittadini, procedendo a stabilire gli orari entro i quali consentire agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ovvero bar, ristoranti, pizzerie, paninoteche (e simili) lo svolgimento di attività rumorose anche con diffusione di musica;

Preso atto delle segnalazioni di cittadini residenti nelle zone adiacenti dei locali pubblici in argomento, che reclamano condizioni di vivibilità sia riguardo al decoro urbano che al rispetto dei limiti delle emissioni sonore, a tutela della quiete e salute pubblica;

Rilevato che l'effettuazione di intrattenimenti pubblici, con musica dal vivo o altri mezzi sonori per la diffusione di musica, da svolgersi all'interno o all'esterno di pubblici esercizi, necessitano una delimitazione degli orari, per assicurare un accettabile limite alle emissioni sonore, tale da non pregiudicare il riposo notturno dei residenti e la vivibilità delle aree interessate, nel rispetto della normativa in

materia di inquinamento acustico di cui alla L. n. 447/95 e D.P.C.M. 14/11/1997;

Atteso che in questo Comune non è stato ancora adottato il piano di classificazione acustica del territorio comunale

Considerato inoltre che se da un lato occorre favorire l'ordinato svolgimento delle attività di divertimento e di aggregazione sociale, come pure le iniziative economiche di settore, dall'altro, non si deve trascurare il dovere di assicurare la qualità della vita urbana, le esigenze di igiene e la quiete pubblica, quali diritti inviolabili e di interesse collettivo;

VISTI

- La legge n. 214/2011;
- La legge n. 447/1995 – Legge quadro sull'inquinamento acustico;
- La legge regionale n. 3/2002 – Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico;
- Il D. Lgs. N. 262/2002 – attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;
- La Risoluzione n. 294246 del 21/09/2016 del Ministero dello Sviluppo Economico in materia di orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi;

ORDINA

Ai titolari di pubblici esercizi, circoli privati e associazioni che intendono svolgere attività di intrattenimento musicale, mediante strumenti con suono amplificato e non e strumenti meccanici e similari (karaoke, stereo e simili), il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- fatto salvo il principio di liberalizzazione degli orari di cui al citato D.L. n. 201/2011, conv., L. n. 214/2011 e fermo restando il possesso delle autorizzazioni di legge ove previste, l'intrattenimento e svago nei pubblici esercizi, è consentito nel rispetto dei seguenti orari e precisamente:

Dal 1 Gennaio al 31 Dicembre:

- dal lunedì al giovedì e la domenica sino alle ore 23.00
- il venerdì e il sabato sino alle ore 24.00;

Dal 1 Luglio al 30 Settembre:

- dal lunedì al giovedì e la domenica sino alle ore 23.00
- il venerdì e sabato sino alle ore 01.00.

Nei giorni: 31 dicembre, 1 Gennaio, 14 e 15 Agosto sino alle ore 02.30.

Oltre gli orari sopra indicati e durante tutti i giorni della settimana all'interno degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati e associazioni, la diffusione di musica d'ambiente e di sottofondo, di semplice compagnia connessa allo svolgimento dell'attività principale ed effettuata con radio e tv dovrà svolgersi senza alcuna diffusione all'esterno, fino all'orario di chiusura dell'esercizio, con volume contenuto e dovrà essere udibile solo ed unicamente all'interno dei locali nel rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento acustico.

Nel caso di attività che si svolgono anche all'aperto è fatto obbligo di non superare i limiti di pressione sonora di cui all'art. 2 del D.P.C.M. n. 215 del 16.04.1999, sia all'interno che all'esterno del locale, per il tempo di funzionamento dell'impianto elettroacustico nel periodo di esercizio. Il superamento di tali limiti costituisce una contravvenzione alle disposizioni del suddetto D.P.C.M.

Inoltre è fatto obbligo ai titolari di pubblici esercizi o gestori di circoli privati e associazioni di provvedere, oltre che nelle aree pubbliche eventualmente concesse, anche alla pulizia nelle parti delle vie pubbliche circostanti le suddette aree concesse ed i loro locali ogni qualvolta effettuino attività di intrattenimento all'esterno.

In occasione di particolari eventi che prevedono un notevole afflusso di persone, anche con riguardo ad eventuali manifestazioni organizzate dall'Amministrazione e/o di carattere religioso (carnevale, concerti, ecc.) oltre quelli realizzati direttamente dai singoli gestori di locali e attività, **è fatto divieto ai titolari di pubblici esercizi, circoli privati e associazioni, esercizi di vendita di prodotti alimentari e distributori automatici H24 di vendere bevande d'asporto (sia alcoliche che analcoliche) in bottiglie o bicchieri in vetro e in lattine dalle ore 22.00 e fino alle ore 06.00. In tali occasioni la somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o la vendita. Per la mescita di bevande in contenitori di plastica è imposto l'obbligo, per l'esercente, di procedere preventivamente all'apertura dei tappi dei contenitori stessi.**

Le superiori limitazioni orarie non si applicano ai pubblici esercizi che dispongono di adeguati sistemi di insonorizzazione che dovranno essere certificati dagli enti preposti.

Sono revocate, pertanto, con decorrenza immediata, le Ordinanze Sindacali nn. n. 18 del 21/06/2024 e n. 15 del 21/02/2025.

DISCIPLINA SANZIONATORIA

Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque non osservi gli orari e le prescrizioni della presente ordinanza è **punito con la sanzione di una somma da €. 25.00 a €. 500.00.**

In caso di violazione della presente ordinanza per due volte nel medesimo anno solare, verrà applicata nei confronti del trasgressore anche la sanzione amministrativa della chiusura dell'esercizio pubblico per n. 3 (tre) giorni consecutivi, ricadenti nei giorni di venerdì, sabato e domenica, immediatamente successivi alla data di notifica dell'ordinanza di chiusura. Dopo la seconda violazione e la prevista chiusura, tale sanzione accessoria sarà applicata, con le stesse modalità temporali, per ogni ulteriore e successiva trasgressione effettuata nel corso del medesimo anno solare.

DEMANDA

All'Ufficio competente la pubblicazione della presente ordinanza oltre che nell'Albo Pretorio anche sul sito istituzionale dell'Ente, per la relativa diffusione.

DISPONE

L'immediata esecutività della presente Ordinanza Sindacale.

La notifica del presente provvedimento, per le relative competenze

- Alla Prefettura di Enna;
- Alla Questura di Enna;
- Al Commissariato di Piazza Armerina;
- Alla Compagnia dei Carabinieri di Piazza Armerina;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Pietraperzia;
- Al Comando della Polizia Locale di Pietraperzia.

Tutti gli Organi di Polizia ed il Comando della Polizia Municipale sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza Sindacale

IL SINDACO
CALOGERO DI GLORIA

